



TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE

Nel procedimento n. 4 / 2021

Esdebitazione ex art. 14 quaterdecies l. n. 3/2012

Debitore: XXXXXXXXXXXX

Vista l'opposizione presentata dall'INPS avverso il decreto emesso in data 14.05.2021, con cui è stata concessa a XXXXXX XXXXXX l'esdebitazione prevista dall'art. 14 quaterdecies della legge n. 3/2012;

Letti gli atti;

Osserva

L'opposizione dell'INPS alla concessione dell'esdebitazione alla XXXXXX si fonda su due diverse considerazioni.

L'Istituto sostiene in primo luogo la non applicabilità al caso de quo dell'art. 14 quaterdecies l. 3/2012, in quanto il sovraindebitamento della ricorrente deriva da un fallimento, conclusosi nel 2014, senza utilità alcuna distribuita ai creditori ed a seguito della cui definizione la fallita XXXXXX non richiese l'esdebitazione ex art. 142 L.F.

L'INPS afferma che se l'indebitamento deriva da attività d'impresa, seguita da una procedura fallimentare oramai conclusa, il debitore può ricorrere soltanto all'esdebitazione prevista dagli artt. 142 e ss. L.F., non trovando applicabilità né l'art. 14 ter, né l'art. 14 quaterdecies della legge 3/2012.

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che i presupposti e la ratio delle due normative sono estremamente differenti, e non si sovrappongono, né si escludono l'una con l'altra.

Invero, la legge 3/2012, per ciascun istituto da essa previsto e regolato, individua esplicitamente le condizioni ed i limiti di ammissibilità, di concedibilità, di legittimazione, ecc..., indicando con precisione chi ha diritto a fruire dei benefici previsti dalla norma, a quali condizioni ed entro quali limiti.

E' vero che la stessa legge, all'art. 6, 1° comma, limita la propria applicazione "alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo... - omissis-...", ma è evidente che con tale espressione si intende individuare quei soggetti che, nel momento in cui vogliono fruire dei benefici della normativa, non possono essere sottoposti ad altre procedure concorsuali, essendo del tutto irrilevante se lo furono in precedenza.

Non solo, il successivo art. 7 al comma 2° lettera a) stabilisce che "la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, è soggetto a procedure concorsuali

diverse da quelle regolate dal presente capo; l'indicazione è al presente, e non si rileva una locuzione aggiuntiva che indichi anche "chi è stato soggetto a procedure...".

Infine lo stesso art. 7, sempre al comma 2, alla lettera d bis), sancisce l'inammissibilità del beneficio per chi "ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte": la mancanza di specificazione porta ad interpretare la norma nel senso che la stessa, indicando genericamente l'istituto dell'esdebitazione, intenda tutti i tipi di esdebitazione, sia quella prevista dalla legge fallimentare, sia quella prevista dalla legge 3/2012.

In mancanza di altre indicazioni testuali, oltre a quelle sopra citate, risulta evidente che non può ritenersi non applicabile l'esdebitazione in esame a chi, non solo non ne ha beneficiato per due volte, ma neanche per una.

Invero, l'istituto del "debitore incapiente", regolato dall'art. 14 quaterdecies:

- a) interessa la persona fisica meritevole;
- b) il debitore non deve essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
- c) può essere concesso una sola volta;
- d) prevede l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto in presenza del sopravvenire di determinate circostanze;
- e) detta le regole procedurali e gli obblighi successivi all'emissione del decreto di esdebitazione.

Questi sono i soli parametri stabiliti dalla legge per l'applicazione dell'istituto, per cui non può ritenersi che un debitore fallito, con procedura oramai conclusa, non sia legittimato a richiedere l'esdebitazione in oggetto, né altri parametri non possono essere ricercati aliunde, tanto meno in via di applicazione analogica.

La legge individua infatti i requisiti soggettivi richiesti, che sono soltanto tre, ovvero:

- a) l'essere persona fisica;
- b) l'essere meritevole (ovvero, nella nuova indicazione data dalla norma: in assenza di atti di frode e in mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento);
- c) l'impossibilità di offrire alcuna utilità ai creditori.

La norma non distingue quale sia la fonte dell'indebitamento, richiedendo solo la mancanza di dolo o colpa grave in capo al debitore e non richiede altri requisiti, per cui non se ne possono introdurre di nuovi.

Quindi, dal punto di vista soggettivo, il fatto che il debitore sia un ex imprenditore già dichiarato fallito con procedura concorsuale oramai conclusa, non può essere ritenuta una circostanza ostativa alla concessione dell'esdebitazione.

Né può essere considerato ostativo il fatto che il debitore ex fallito non abbia richiesto nei termini l'esdebitazione ex art. 142 L.F., poiché nella legge non vi è alcun cenno a tale circostanza ostativa. Diversa sarebbe forse la conclusione se l'attuale richiedente avesse invece richiesto ed ottenuto l'esdebitazione prevista dall'art. 142 L.F.

Infine, occorre sottolineare che l'esdebitazione prevista dalla Legge fallimentare e quella prevista dalla Legge 3/2012 hanno presupposti, condizioni ed effetti differenti.

Infatti, per l'art. 14 quaterdecies l. 3/2012 il debitore deve essere persona fisica, mentre per l'art. 142 L.F., il debitore deve essere persona fisica dichiarata fallita e deve aver soddisfatto i requisiti richiesti dallo stesso articolo.

Per l'art. 14 quaterdecies l. 3/2012 il debitore deve essere riconosciuto come oggettivamente impossibilitato ad offrire una qualche utilità ai creditori, mentre per l'art. 142 L.F. il debitore deve aver soddisfatto, almeno in parte, i debitori concorsuali.

L'esdebitazione ex art. 142 L.F. è definitiva e totalmente liberatoria, mentre l'esdebitazione ex art. 14 quaterdecies prevede l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

L'esdebitazione ex art. 142 L.F. può essere richiesta esclusivamente entro un anno dalla chiusura del fallimento, mentre l'esdebitazione ex art. 14 quaterdecies può essere richiesta in qualsiasi momento, con l'unico limite che non si potrà godere del beneficio più di una volta nella vita.

Tali differenze di presupposti e di ratio tra i due istituti inducono fondatamente a ritenere che tra gli stessi, in mancanza di una espressa previsione legislativa, non vi è alcun rapporto di incompatibilità o di pregiudizialità.

Sostiene inoltre l'INPS che "esdebitare la ricorrente, così come disposto dal Giudice, significherebbe addossare a tutta la collettività somme che la stessa per un preciso obbligo di legge era tenuta a versare a tutela della posizione contributiva dei propri lavoratori".

Certamente, l'esdebitazione concessa significa, nel caso in esame, addossare a tutta la collettività somme che la XXXXXX, per obbligo di legge era tenuta a versare a tutela della posizione contributiva dei propri lavoratori, ma questa è la conseguenza dell'applicazione della norma in esame, voluta dal legislatore.

Peraltro, tale beneficio non è concesso a chiunque ed in ogni caso, ma solo a:

- a) chi è sovraindebitato, ovvero chi versa in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (art. 6, 2 comma, lett. a) legge 3/2012);
- b) chi è debitore, persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e pertanto può accedere all'esdebitazione solo per una volta.

Indubbiamente, si tratta di una norma che suscita non poche perplessità, addossando alla collettività, come nel caso in esame, debiti che la ricorrente avrebbe dovuto onorare, ma questa è la legge, e come tale dev'essere applicata dal Giudice.

De jure condendo, è certo auspicabile che siano apportate modifiche e miglioramenti degli istituti e dell'intero assetto della legge, al fine di evitare, per quanto possibile, le conseguenze qui lamentate dall'Istituto, ma, allo stato, la norma dev'essere applicata così come risulta vigente.

Visto l'art. 14 quaterdecies, 8° comma, l. 3/2012

conferma

il decreto emesso in data 14.05.2021, con cui è stata concessa a XXXXXXX XXXXXX
l'esdebitazione prevista dall'art. 14 quaterdecies l.n. 3/2012.

Si comunichi.

Cuneo 06/08/2021

Il Giudice
dr. Rodolfo Magri